Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — Roma — Sabato, 19 giugno 1926 — Numero 141

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della **«Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1303.

LEGGE 17 giugno 1926, n. 997.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1924, numero 1932, autorizzante la spesa di L. 15 miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche straordinarie, è stabilito in L. 7,500,000, per l'esercizio finanziario 1926-27, il limite d'impegno delle annualità relative a concessioni delle opere stesse, escluse quelle per costruzioni di strade ferrate.

Art. 3.

Il limite d'impegno, nell'esercizio 1926-27, per le sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, e all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è fissato in L. 8,000,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	8.000,000 —
2	Personale di ruolo del Ministero dei lavori pubblici e di altre Amministrazioni - Indennità di trasferte e diverse	300,000 —
3	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	100,000 —
4	Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi e supplementi di servizio attivo (Spese fisse)	34,500,000 —
5	Genio civile - Personale di ruolo - Indennità di trasferta e di traslocazione	3,000,000 —
6	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e per la segreteria	250,000 —
7	Spese per gli studi e le ricerche sperimentali relative alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica dei lavori pubblici	300,000 —
8	Magistrato alle acque: spese per il personale e per il funzionamento degli Uffici e del Comitato tecnico	150,000 —
9	Trasferte e competenze al personale di sorveglianza addetto ai lavori di manutenzione e di riparazione di ponti e strade nazionali ed al servizio delle Regie trazzere	50,000 —
10	Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza, di malaria e di alloggio (articoli 2 e 3 del decreto Reale 21 dicembre 1919, n. 2662, e decreto Reale 28 maggio 1922, n. 1189) (Spese fisse)	10,500,000 —
11	Capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità varie per sorveglianza ai lavori - Fornitura di attrezzi da lavoro, libretti di servizio e regolamenti (R. decreto 28 maggio 1922, n. 1189)	500,000 —
12	Assegno alla Cassa di mutuo soccorso fra i capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali	10,000 —
13	Assegni al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili, delle opere idrauliche di 1ª e di 2ª categoria e dei bacini montani (Spese fisse)	6,200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
14	Competenze diverse al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili, delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e dei bacini montani	1,050,000 —
15	Personale addetto alla custodia ed alla sorveglianza dei lavori di manutenzione delle bonifiche. Stipendi, indennità di alloggio, di custodia dei magazzini, di foraggio e di malaria (Spese fisse)	2,000,000 —
16	Personale addetto alla custodia ed alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Competenze	17,125 —
17	Personale subalterno ordinario pel servizio dei porti - Stipendi ed indennità fisse - Assegni, competenze e indennità pei servizi di manutenzione, escavazione ed illuminazione (Spese fisse)	30,500 —
18	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile (articolo 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	325,000 —
19	Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile ed a quello già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie	209,000 —
20	Premi di operosità e di rendimento per incarichi e studi diversi a funzionari dello Stato non dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici - Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato	135,000 —
21	Spese per il servizio di copiatura a macchina	250,000 —
22	Spese per l'acquisto delle marche di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità o la vecchiaia degli stipendiati e salariati dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (Spesa obbligatoria)	230,000 —
23	Premi da corrispondersi alla Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (R. decreto 8 marzo 1923, n. 633) (Spesa obbligatoria)	100,000 —
24	Fitto di locali di proprietà privata (Spese fisse)	1,200,000 —
25	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	100,000 —
26	Genio civile - Spese di ufficio (Spese fisse)	450,000 —
27	Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili e strumenti geodetici; restauro e adattamento di locali e spese casuali	173,000 —
28	Fitti e canoni per le opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e pel servizio dei porti (Spese fisse)	40,000 —
29	Spese relative al servizio delle automobili per la direzione e sorveglianza delle opere pubbliche di marattere ordinario.	2,000,000 —
30	Spese per il funzionamento e per la manutenzione della biblioteca del Ministero	50,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
31	Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche	150,000 —
32	Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria)	100,000 —
33	Spese casuali	50,000 —
34	Contributo dello Stato nella spesa dell'Associazione internazionale di navigazione con sede a Bruxelles	12,500 —
35	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		72,532,125 —
	Debito vitalizio.	
36	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,000,000 —
37	Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	50,000 —
		7,050,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale.	
38	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade dell'Italia settentrionale in dipendenza dei Regi decreti 15 novembre 1923, n. 2506, 23 ottobre 1924, n. 1994 e 9 giugno 1925, n. 890)	34,000,000 —
39	Concorsi per rinnovazioni del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe dell'Italia settentrionale compresi entro gli abitati, ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506	35,000 —
40	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia settentrionale (Spesa d'ordine)	300 —
41	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili dell'Italia settentrionale, escluso il compartimento del Magistrato alle acque	3,000,000 —
42	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione della rete dei porti lacuali compresi nel compartimento del Magistrato alle acque	4,300,000 —
43	Servizio di segnalazione di rotta lungo il Po agli scopi della grande navigazione	200,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
44	Sovvenzione annua a carico dello Stato per concessione di opere e mezzi di navigazione, a norma del capo V del testo unico 11 luglio 1913, n. 959 (Italia settentrionale)	40,000 —
45	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani nell'Italia settentrionale, escluso il compartimento del Magistrato alle acque	4,000,000 —
46	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani nel compartimento del Magistrato alle acque	4,700,000 —
47	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misura e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua dell'Italia settentrionale, escluso il compartimento del Magistrato alle acque	700,000 —
48	Spese per il servizio idrografico fluviale e mareografico e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi di acqua nel compartimento del Magistrato alle acque	840,000 —
49	Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quella attinente nell'Italia settentrionale, escluso il compartimento del Magistrato alle acque	700,000 —
50	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quella attinente, nel compartimento del Magistrato alle acque	750,000 —
51	Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni di polizia idraulica nell'Italia settentrionale (Spesa d'ordine)	4,000 —
52	Manutenzione e riparazione dei porti dell'Italia settentrionale, esclusi quelli compresi nel compartimento del Magistrato alle acque	3,250,000 —
53	Manutenzione e riparazione dei porti compresi nel compartimento del Magistrato alle acque	1,350,000 —
54	Escavazione dei porti dell'Italia settentrionale, esclusi quelli compresi nel compartimento del Magistrato alle acque	5,000,000 —
55	Escavazione dei porti compresi nel compartimento del Magistrato alle acque	5,000,000 —
56	Illuminazione delle aree portuali dell'Italia settentrionale e manutenzione dei relativi impianti	500,000 —
57	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia settentrionale (Spesa d'ordine)	7,000 —
		68,376,300 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Opere nell'Italia centrale.	
58	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade d'Italia centrale in dipendenza dei Regi decreti 15 novembre 1923, n. 2506, 23 ottobre 1924, n. 1994 e 9 giugno 1925, n. 890	20,000,000 —
59	Concorsi per rinnovazioni del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe dell'Italia centrale compresi entro gli abitati, ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e del R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506	10,000 —
60	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia centrale (Spesa d'ordine)	300 —
61	Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e di 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili dell'Italia centrale	1,000,000 —
62	Sovvenzione annua a carico dello Stato per concessione di opere e mezzi di navigazione a norma del Capo V del testo unico 11 luglio 1922, n. 939 (Italia centrale)	10,000 —
63	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere comprese nei perimetri dei bacini montani nell'Italia centrale	3,000,000 —
64	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua nell'Italia centrale	600,000 —
65	Spese pel servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nonchè di altre categorie per la parte con quella attinente, nell'Italia centrale	400,000 —
66	Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia centrale (Spesa d'ordine)	3,000 —
67	Manutenzione e riparazione dei porti dell'Italia centrale	3,000,000 —
68	Escavazione dei porti dell'Italia centrale	4,000,000 —
69	Illuminazione delle aree portuali dell'Italia centrale e manutenzione dei relativi impianti	700,000 —
70	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti dell'Italia centrale (Spesa d'ordine)	5,000 —
		33,728,300 —
	Opere nell'Italia meridionale ed insulare.	
71	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe nella provincia di Napoli	800,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
72	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe nella Campania, esclusa la provincia di Napoli	7,200,000 —
73	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe nell'Abruzzo e Molise	4,000,000 —
74	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe nelle Puglie	3,200,000 —
75	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe nella Basilicata	4,800,000 —
76	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe nella Calabria	7,200,000 —
77	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe nella Sicilia	[illegible],000,000 —
78	Manutenzione delle strade pubbliche e concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade di 1ª classe nella Sardegna	4,800,000 —
79	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade dell'Italia meridionale ed insulare (Spesa d'ordine)	400 —
80	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria; spese per il servizio di piena e spese casuali nell'Abruzzo e Molise	100,000 —
81	Spese per il servizio idrografico fluviale e per misure e rilievi relativi all'utilizzazione dei corsi d'acqua nell'Italia meridionale ed insulare	1,000,000 —
82	Spese eventuali in conseguenza di contravvenzioni alle disposizioni di polizia idraulica nell'Italia meridionale ed insulare (Spese d'ordine)	3,000 —
83	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti nella provincia di Napoli	2,400,000 —
84	Escavazione dei porti nella provincia di Napoli	250,000 —
85	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti nella Campania, esclusa la provincia di Napoli	400,000 —
86	Escavazione dei porti nella Campania esclusa la provincia di Napoli	200,000 —
87	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti nell'Abruzzo e Molise	400,000 —
88	Escavazione dei porti nell'Abruzzo e Molise	100,000 —
89	Manutenzione, riparazione ed iluminazione dei porti nelle Puglie	3,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
90	Escavazione dei porti nelle Puglie	180,000 —
91	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti nella Calabria	1,000,000 —
92	Escavazione dei porti nella Calabria	*per memoria*
93	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti nella Sicilia	2,800,000 —
94	Escavazione dei porti nella Sicilia	750,000 —
95	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti nella Sardegna	1,000,000 —
96	Escavazione dei porti nella Sardegna	1,520,000 —
97	Spese in gestione dell'Amministrazione centrale per l'escavazione dei porti dell'Italia meridionale ed insulare . .	3,000,000 —
98	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti dell'Italia meridionale ed insulare (Spesa d'ordine)	5,000 —
		58,108,400 —
	Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale.	
99	Spese per le Commissioni arbitrali interprovinciali per le questioni sorgenti dall'applicazione dei concordati di lavoro stipulati tra aziende di trasporto a trazione meccanica ed il personale (R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2311) . . .	50,000 —
100	Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili. Personale di ruolo - Indennità di trasferta	1,000,000 —
101	Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15) (Spesa obbligatoria)	3,000 —
102	Concorso dello Stato a favore del Comitato permanente del Congresso internazionale ferroviario residente in Bruxelles.	3,200 —
103	Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e per l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 e decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303 (Spesa obbligatoria)	71,996,000 —
104	Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447) (Spesa obbligatoria)	8,088,000 —
105	Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (legge 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, 23 giugno 1912, n. 659, e 8 giugno 1913, n. 631) (Spesa obbligatoria) . .	1,680,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
106	**Sovvenzioni alle tramvie extra-urbane a trazione meccanica in servizio pubblico (art. 258 e 262 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447) ed alle tramvie di cui all'art. 113 del testo unico di legge approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261**	7,000,000 —
107	**Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tramvie e per l'istituzione e l'esercizio di nuovi servizi automobilistici provvisori determinati da necessità di ordine pubblico (articoli 276, 277 e 278 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e decreto Reale 15 febbraio 1920, n. 210)**	15,000,000 —
		104,820,200 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
108	Indennità di trasferta al personale di ruolo del Genio civile in dipendenza delle opere straordinarie	9,000,000 —
109	Indennità di trasferta al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'art. 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, addetto alle opere straordinarie	500,000 —
110	Indennità temporanea mensile ai funzionari civili di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737)	8,500,000 —
111	Assegni ed indennità temporanea mensile al personale straordinario, **avventizio ed assimilato**	510,500 —
112	**Indennità di trasferta e competenze al personale straordinario, avventizio ed assimilato**	368,000 —
113	**Indennità temporanea al personale salariato delle Amministrazioni dello Stato, indicato nella tabella annessa al decreto Luogotenenziale 7 aprile 1918, n. 444 (Regi decreti 4 settembre 1919, n. 1738, 27 novembre 1919, n. 2335, 28 dicembre 1919, n. 2485 e 3 giugno 1920, n. 737)**	13,000,000 —
114	**Stipendi e altri assegni fissi al personale di ruolo in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime** .	2,000,000 —
115	**Indennità temporanea mensile al personale in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime** . .	750,000 —
116	Indennità di trasferta e di traslocazione al personale in servizio nelle nuove provincie e proveniente dal cessato regime.	*per memoria*
117	Assegni, competenze e indennità al personale avventizio e salariato in servizio nelle nuove provincie	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
118	**Competenze al personale straordinario per l'esecuzione di opere pubbliche di cui al R. decreto 9 aprile 1925, n. 416** .	12,000,000 —
119	**Retribuzioni a tecnici privati e compensi speciali a funzionari del Genio civile di cui al R. decreto 9 aprile 1925, n. 583** .	5,000,000 —
120	**Spese di affitto e di arredamento di locali ad uso del Genio civile in dipendenza della esecuzione delle opere pubbliche straordinarie**	391,500 —
121	**Spese per l'acquisto, affitto, sistemazione ed arredamento di locali ad uso di alloggio di funzionari dello Stato in località disagiata, in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche straordinarie**	*per memoria*
122	Spese casuali ed impreviste per opere stradali e portuali .	500,000 —
123	Spese casuali ed impreviste per opere idrauliche di bonifica e di utilizzazione di acque pubbliche	500,000 —
124	**Spese per il funzionamento dell'Ufficio di statistica istituito per la raccolta, classificazione e pubblicazione di dati tecnici, amministrativi, economici e finanziari relativi allo** svolgimento delle opere pubbliche in Italia	850,000 —
125	Spese per l'impianto ed il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche nell'Italia meridionale ed insulare .	10,000,000 —
126	Compensi al personale addetto ai Provveditorati alle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle isole ed al personale dell'Alto Commissariato di Napoli addetto ai servizi di Provveditorato	5,000,000 —
		68,370,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale.	
127	Opere stradali nell'Italia settentrionale	7,000,000 —
128	Opere idrauliche nell'Italia settentrionale	24,000,000 —
129	Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia settentrionale	15,500,000 —
130	Opere di bonificazione nell'Italia settentrionale	10,000,000 —
131	Opere marittime nell'Italia settentrionale	*per memoria*
132	Edifici pubblici governativi nell'Italia settentrionale . . .	1,900,000 —
133	Costruzione di caserme e di edifici militari, lavori di grande trasformazione e di stabilità dei fabbricati medesimi, a norma del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1934 . . .	1,800,000 —
134	Spese dipendenti da alluvioni, piene, frane ed esplosioni nell'Italia settentrionale	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
135	Spese dipendenti dalla guerra nell'Italia settentrionale - Lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'Autorità militare - Indennità di espropriazione relative	*per memoria*
136	Spese relative ai servizi delle nuove provincie	*per memoria*
137	Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara	*per memoria*
138	Opere marittime e stradali da classificare nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro	*per memoria*
139	Ricostruzione nelle terre liberate e redente	*per memoria*
		60,200,000 —
	Opere nell'Italia centrale.	
140	Opere stradali nell'Italia centrale	8,000,000 —
141	Opere idrauliche nell'Italia centrale	23,000,000 —
142	Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nel l'Italia centrale	9,000,000 —
143	Opere di bonificazione nell'Italia centrale	83,000,000 —
144	Opere marittime nell'Italia centrale	20,000,000 —
145	Edifici pubblici governativi nell'Italia centrale	*per memoria*
146	Costruzione di caserme e di edifici militari, lavori di grande trasformazione e di stabilità dei fabbricati medesimi a norma del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1934	1,200,000 —
147	Opere speciali in Roma	4,000,000 —
148	Spese dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia centrale	*per memoria*
149	Spese dipendenti da terremoti nell'Italia centrale	20,000,000 —
150	Spese dipendenti dalla guerra nell'Italia centrale	300,000 —
		118,500,000 —
	Opere nell'Italia meridionale e insulare.	
151	Opere pubbliche in gestione dell'Alto Commissariato per la provincia e la città di Napoli	15,400,000 —
152	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania esclusa la provincia di Napoli	20,200,000 —
153	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per l'Abruzzo e Molise	19,000,000 —
154	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per le Puglie	11,800,000 —
155	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Basilicata	26,800,000 —
156	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Calabria	114,000,000 —
157	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sicilia	50,390,000 —
158	Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Sardegna	104,210,000 —
159	Spese per le opere stradali nell'Italia meridionale ed insulare, in gestione dell'Amministrazione centrale	2,000,000 —
160	Utilizzazione di acque pubbliche e di combustibili nazionali nell'Italia meridionale e insulare	2,000,000 —
161	Acquedotto pugliese e silvicultura del Sele	20,000,000 —
162	Spese per le opere di bonificazione nell'Italia meridionale e insulare, in gestione dell'Amministrazione centrale	5,000,000 —
163	Spese per opere marittime nell'Italia meridionale e insulare, in gestione dell'Amministrazione centrale	10,000,000 —
164	Spese in dipendenza di alluvioni, piene e frane nell'Italia meridionale e insulare, in gestione dell'Amministrazione centrale	2,000,000 —
165	Spese dipendenti da danni di terremoti e di eruzioni vulcaniche nell'Italia meridionale e insulare	66,250,000 —
166	Costruzione di caserme e di edifici militari, lavori di grande trasformazione e di stabilità dei fabbricati medesimi a norma del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1934	1,000,000 —
167	Spese dipendenti dalla guerra nell'Italia meridionale e insulare	*per memoria*
		460,960,000 —
	Acquedotti ed opere di irrigazione.	
168	Contributo dello Stato nel servizio degli interessi di ammortamento dei mutui contratti da Enti locali con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione degli acquedotti (legge 25 giugno 1911, n. 586 e successive modificazioni) (esclusa la Sardegna)	*per memoria*
169	Sussidi e concorsi di competenza del Ministero dei lavori pubblici per opere di irrigazione (Testo unico di legge 2 ottobre 1922 e R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809) (esclusa la Sardegna)	*per memoria*
		per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari.	
170	Concorsi e contributi per la costruzione di case economiche e popolari e spese concernenti il funzionamento dei relativi servizi	73,600,000 —
171	Contributo dello Stato nel pagamento degl'interessi sui mutui per acquisto o costruzione di case popolari od economiche contratti da cooperative fra mutilati ed invalidi di guerra. (R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 179)	5,000,000 —
172	Contributo dello Stato per la estinzione dei mutui concessi e da concedersi all'Istituto nazionale per le case degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato (R. decreto 25 ottobre 1924, n. 1944; R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2460 e art. 36 del R. decreto 7 febbraio 1926, n. 193)	10,000,000 —
173	Premi da corrispondere a costruttori di case da abitazione in borgate rurali nel Mezzogiorno e nelle isole (articoli 44, 52 e 53 del R. decreto 7 febbraio 1926, n 193)	5,000,000 —
174	Contributo dello Stato nelle costruzioni di case popolari da parte di Comuni ed Istituti per la cessione in proprietà a singoli privati (R. decreto 10 marzo 1926, n. 386)	50,000,000 —
		143,600,000 —
	Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione.	
175	Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, anticipazioni di spese per provvedimenti di ufficio e spese diverse per ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione interna	*per memoria*
	Costruzione di strade ferrate.	
176	Spesa per costruzione di strade ferrate	250,000,000 —
	Fondo di riserva.	
177	Fondo di riserva per nuove o maggiori spese	34,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI	
	Partite che si compensano nell'entrata.	
178	Anticipazione di spese contrattuali a carico degli appaltatori	10.000 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	72,532,125 —
	Debito vitalizio	7,050,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale	68,376,300 —
	Opere nell'Italia centrale	38.728,300 —
	Opere nell'Italia meridionale e insulare	58,108,400 —
	Automobili, strade ferrate e servizi di navigazione lacuale	104,820,200 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	349,615,325 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	68,370,000 —
	Opere nell'Italia settentrionale	60,200,000
	Opere nell'Italia centrale	118,500,000 —
	Opere nell'Italia meridionale e insulare	469,[illegible],000 —
	Acquedotti ed opere di irrigazione	*per memoria*
	Spese per la costruzione di case economiche e popolari	143,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Num.	Denominazione	
	Ferrovie, tramvie, servizi automobilistici e di navigazione	*per memoria*
	Spese di costruzione di strade ferrate	250,000,000 —
	Fondo di riserva	34,000,000 —
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	1,144,630,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Partite che si compensano nell'entrata	10,000 —
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	1,144,640,000 —
	Totale delle spese reali (Ordinarie e straordinarie)	1,494,255,325 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	1,494,245,325 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	10,000 —
	Totale spese reali	1,404,255,325 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1304.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1926, n. 1000.

Provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di svolgere una costante ed intensa azione di educazione civile e nazionale mediante la proiezione nelle pubbliche sale cinematografiche di pellicole di propaganda nazionale e di cultura varia;

Ritenuta la necessità di controllare e disciplinare la distribuzione ed il mercato delle pellicole predette;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per l'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esercenti di cinematografi hanno obbligo di includere nel programma degli spettacoli, entro i limiti e con le modalità stabilite a norma del successivo art. 3, la proiezione di pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia.

Art. 2.

Le pellicole sono fornite, alle condizioni che saranno determinate con provvedimento dei Ministri per l'interno e per l'economia nazionale, dall'Istituto nazionale per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia: « Luce », dal quale gli esercenti, a loro cura e spese, dovranno tempestivamente ritirarle.

Art. 3.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui sopra saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per l'interno, sentita una speciale Commissione nominata dai Ministri predetti e composta da: *a*) un rappresentante del Ministero dell'interno; *b*) un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale; *c*) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; *d*) un rappresentante dell'Istituto nazionale per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia: « Luce »; *e*) un rappresentante degli industriali proprietari od esercenti di sale cinematografiche, designato dal Ministro per l'economia nazionale.

Art. 4.

L'autorità locale di pubblica sicurezza non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi se non siano in essi incluse le pellicole di cui all'art. 1. Tale disposizione non si applica nel caso che l'esercente abbia chiesta e non abbia ottenuta la pellicola dall'Ente incaricato della fornitura.

Art. 5.

La inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto e delle altre che saranno emanate nel regolamento dà facoltà al Prefetto competente di decretare la temporanea chiusura della sala di proiezione, e, nei casi più gravi, di revocare la licenza di cui agli articoli 37 e 30 della legge di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 102. — COOP

Numero di pubblicazione 1305.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1926, n. 999.

Modifiche al R. decreto 22 novembre 1925, n. 2198, relativo alla concessione di mutui industriali nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto-legge del 16 ottobre 1924, n. 1817, e l'art. 5 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 809;
Visto il R. decreto 22 novembre 1925, n. 2198, che stabilisce le norme per la concessione dei mutui industriali nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le norme di cui al succitato decreto del 22 novembre 1925, n. 2198;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Possono essere concessi alla « Società saccarifera Somala » mutui industriali previsti dal R. decreto 22 novembre 1925, n. 2198, quando sia stato versato almeno un terzo del capitale sociale. L'importo del mutuo in ogni caso non potrà superare il 150 per cento del capitale versato, nè il capitale occorrente pei lavori od impianti pei quali il mutuo è richiesto.

Le somme mutuate saranno pagate per due terzi subito dopo la concessione del mutuo e per un terzo quando il macchinario occorrente per gli impianti sarà giunto in Colonia.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 101. — COOP

Numero di pubblicazione 1306.

REGIO DECRETO 7 giugno 1926, n. 1001.

Proroga del termine fissato per la costituzione di un campo di fortuna nella valle del fiume Potenza in provincia di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Visto il R. decreto 20 maggio 1925, n. 1077, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1925 (reg. 238, foglio 21), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 1925, n. 155, col quale Regio decreto sono state dichiarate di pubblica utilità le opere necessarie per la costituzione di un campo di fortuna nella valle del fiume Potenza in provincia di Macerata;
Accertato che per eccezionali circostanze gli incombenti voluti dalla legge per l'espropriazione degli immobili all'uopo necessari non possono compiersi nel termine di un anno com'era fissato nel Regio decreto soprarichiamato e che perciò va prorogato;
Visto l'art. 13 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di un anno, fissato dal R. decreto 20 maggio 1925, n. 1077, per la costituzione di un campo di fortuna nella valle del fiume Potenza in provincia di Macerata e che va a scadere il 19 maggio 1926, viene prorogato per un altro anno e cioè fino al 19 maggio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 103. — COOP

Numero di pubblicazione 1307.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1926, n. 1002.

Aggregazione al comune di Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla aggregazione al comune di Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano sono aggregati al comune di Napoli.

Art. 2.

L'Alto Commissario per la provincia di Napoli è autorizzato a provvedere mediante Commissari al passaggio dell'Amministrazione dei Comuni aggregati a quello di Napoli ed a quanto occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 104. — COOP.

Numero di pubblicazione 1308.

REGIO DECRETO 15 aprile 1926, n. 1001.

Facoltà all'Amministrazione finanziaria di collocare fuori ruolo un funzionario del gruppo A di grado non inferiore al 6° a disposizione del Ministero degli esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Sulla conforme proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a mettere a disposizione del Ministero degli affari esteri per prestare servizio presso il Governo di Rodi, un funzionario del gruppo *A* di grado non inferiore al 6°, che sarà collocato fuori ruolo ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dal R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 106. — COOP.

Numero di pubblicazione 1309.

REGIO DECRETO 9 maggio 1926, n. 1003.

Approvazione dell'atto addizionale alla convenzione 22 novembre 1918, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della rete tranviaria della Versilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2008, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 22 dicembre stesso anno, per la concessione alla Società « The Carrara-Versilia Electric Railway and Power Company Limited » della costruzione e dell'esercizio della rete tranviaria della Versilia;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 998; 29 luglio 1925, n. 1509, e 31 dicembre 1925, n. 2525;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto addizionale stipulato il 31 marzo 1926 fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Società « The Carrara-Versilia Electric Railway and Power Company Limited » col quale atto vengono apportate modificazioni alla convenzione 22 novembre 1918, approvata con decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2008, per la concessione alla detta Società della costruzione e dell'esercizio della rete tranviaria della Versilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 105 — COOP

Numero di pubblicazione 1310.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 983.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Patronato di soccorso per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro, in Torino.

N. 983. R. decreto 6 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Patronato di soccorso per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro, con sede in Torino, viene trasformato a favore del Regio istituto dei sordomuti e del Collegio degli Artigianelli della stessa città.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 16 giugno 1926.

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1926.

Autorizzazione a contrattazioni in cambi nel Regno alla « Barclay's Bank S. A. I. », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, relativo alla concessione di alcune agevolazioni nelle contrattazioni in cambi;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 di detto Regio decreto col quale è data facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare le contrattazioni in cambi anche a filiali di Banche estere regolarmente costituite in Italia purchè corrispondenti del Regio tesoro;

Visto che la « Barclay's Bank S.A.I. », regolarmente costituita in Italia, è la filiale della « Barclay's Bank S. A. I. » di Londra, corrispondente del Tesoro a Londra;

Determina:

La « Barclay's Bank S. A. I. » con sede sociale in Roma è autorizzata alle contrattazioni in cambi nel Regno.

Roma, addì 19 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1926.

Autorizzazione a contrattazioni in cambi nel Regno alla « National City Bank of New York », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, relativo alla concessione di alcune agevolazioni nelle contrattazioni in cambi;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 di detto Regio decreto col quale è data facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare le contrattazioni in cambi anche a filiali di Banche estere regolarmente costituite in Italia purchè corrispondenti del Regio tesoro;

Visto che la « National City Bank of New York », regolarmente costituita in Italia, è la filiale della « National City Bank of New York », in New York, corrispondente del Tesoro a New York;

Determina:

La « National City Bank of New York » con sede sociale in Genova, è autorizzata alle contrattazioni in cambi nel Regno.

Roma, addì 19 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1926.

Autorizzazione a contrattazioni in cambi nel Regno alla Banca Italo Britannica, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, relativo alla concessione di alcune agevolazioni nelle contrattazioni in cambi;

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 di detto Regio decreto, col quale è data facoltà al Ministro per le finanze di autorizzare le contrattazioni in cambi anche a filiali di Banche estere regolarmente costituite in Italia, purchè corrispondenti del Regio tesoro;

Visto che la Banca Italo Britannica, regolarmente costituita in Italia, è la filiale della « The British Italian Banking Corporation Ltd » di Londra corrispondente del Tesoro a Londra;

Considerato che detta Banca ha operato per la difesa della lira tanto all'estero che nel Regno con piena soddisfazione del Regio tesoro;

Determina:

La Banca Italo Britannica, Società anonima con sede sociale in Milano, è autorizzata alle contrattazioni in cambi nel Regno.

Roma, addì 16 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1926.

Autorizzazione alla Banca d'Italia di prendere speciali accordi con altre Banche per operare in divisa estera.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Reale 10 giugno 1926, n. 942;

Tenuto conto che, oltre alle grandi Banche che hanno facoltà di operare in cambi, vi sono altre Banche le quali per lunga tradizione dedicano una notabile parte della propria attività al commercio delle divise estere o hanno una particolare organizzazione per trattare operazioni del genere con emigrati, con forestieri e simili;

Decreta:

Art. 1.

La Banca d'Italia è autorizzata a prendere speciali accordi con Banche le quali, a suo giudizio, si trovino nelle dette condizioni, affinchè esse, quali aggregate alla Banca stessa, entro certi limiti e sotto il suo controllo diretto, possano operare in divisa estera.

Art. 2.

La concessione di che all'articolo precedente può essere abrogata in qualunque momento.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1926.
Trattamento fiscale dello spirito impiegato nella preparazione del carburante della ditta Ovidio Leonori di Narni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, che ammette lo spirito di produzione nazionale, impiegato nella preparazione dei carburanti, a godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

E' concessa l'esenzione dell'imposta di fabbricazione per lo spirito impiegato nella preparazione del carburante a base di alcool assoluto della ditta Ovidio Leonori da Narni, sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui al decreto Ministeriale 26 ottobre 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre successivo, n. 265.

Art. 2.

Il carburante in questione sarà esente dai vincoli della circolazione e del deposito stabiliti per l'alcool denaturato comune.

Roma, addì 14 giugno 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 14 giugno 1926.
Revoca della rimozione dalla carica del sindaco di San Giovanni di Manzano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Veduto il decreto 1° marzo 1926, n. 1921, del Prefetto del Friuli, con il quale il signor conte Raimondo De Puppi è stato rimosso dalle funzioni di sindaco del comune di San Giovanni di Manzano ed è stato determinato in un anno il periodo durante il quale egli non potrà essere rieletto a tale carica;

Ritenuto che, come risulta dagli atti conservati nell'archivio della Prefettura del Friuli, il signor conte De Puppi non ha potuto, a causa di malattia, fornire, prima della emanazione del decreto sopra citato, le proprie circostanziate giustificazioni in merito alle circostanze che hanno provocato il provvedimento a suo carico;

Ritenuto che tali giustificazioni il signor conte De Puppi ha potuto fornire solamente ora e che dalle stesse, confermate da appositi speciali accertamenti, risulta come egli non abbia fatto dichiarazioni o scientemente propolate notizie false o tendenziose in una riunione avente carattere di pubblica adunanza tenuta nella casa del signor Domenico Dorigo, sindaco di Manzano, ma si sia limitato, in una privata conversazione, avvenuta nella indicata località, a riferire, a tre persone, pretese notizie ed apprezzamenti di carattere politico già comparsi sulla stampa quotidiana e quindi noti al pubblico;

Ritenuto che nessun turbamento dell'ordine pubblico derivò dalla conversazione avuta dal De Puppi e che anzi, successivamente al fatto, egli si è solertemente adoperato perchè la situazione politica della Provincia, in quel momento particolarmente delicata, non fosse ulteriormente compromessa;

Ritenuto ancora che il Consiglio comunale di San Giovanni di Manzano, per consiglio ed opera del conte De Puppi, si è astenuto dopo l'emanazione del decreto di rimozione del sindaco da atti di indisciplina o di protesta;

Ritenuto però che sarebbe stato più confacente alla responsabilità che incombe ad un sindaco se il sig. conte De Puppi si fosse astenuto dal ripetere notizie od induzioni che avrebbero potuto turbare gli animi;

Veduti gli articoli 149 della vigente legge comunale e provinciale e 30 del R. decreto 30 dicembre 1923;

Decreta:

La rimozione inflitta al conte Raimondo De Puppi da sindaco del comune di San Giovanni di Manzano, giusta il decreto prefettizio 1° marzo 1926, n. 1921, è revocato ed invece gli è applicata lo sospensione da tale carica per mesi due a decorrere dal 1° marzo 1926.

Il signor Sottoprefetto di Cividale è incaricato di notificare il presente decreto al signor conte Raimondo De Puppi ed al Consiglio comunale di San Giovanni di Manzano.

Udine, addì 14 giugno 1926.

Il Prefetto: SPADAVECCHIA.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per i lavori pubblici ha presentato al Senato del Regno, nella seduta del 15 giugno corrente, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 20 maggio 1926, n. 943, riguardante la proroga di convenzioni stradali con le Amministrazioni provinciali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 12 giugno 1926, in Pravisdomini, provincia di Udine, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 45).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	733807	14 —	Leonardi Vincenzo di Carlo, dom. a Pallanzeno (Novara).	Leonardi Vincenzo di Carlo, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. a Pallanzeno (Novara).
» »	485336 485337	1,050 — 87.50	Fiachetti Giovanni, Enrico, Maria, Giulia, Vittoria, Alfredo, Peppino ed *Aldo* fu Giacinto, minori sotto la patria potestà della madre Merletti Maddalena, domic. a Saluzzo (Cuneo) ed eventuale prole postuma del detto Giacinto.	Fiachetti Giovanni, Enrico, Maria, Giulia, Vittoria, Alfredo, Peppino ed *Ottavio* fu Giacinto, minori ecc. come contro.
»	135523	875 —	*Bassani Parenti* Augusto fu *Agusto*, domic. a Venezia.	*Parenti Bassani* Augusto fu *Agostino*, domic. a Venezia.
»	142435	224 —	*Bassani Parenti* Augusto fu Agostino, domic. a Venezia.	*Parenti Bassani* Augusto fu Agostino, domic. a Venezia.
Cons. 5 %	133514	1,825 —	Caneva Francesca-*Giovanna* fu *Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Priora Emilia fu Tommaso, ved. Caneva, domic. in Alessandria.	Caneva Francesca-*Maria* fu *Giovanni*, ecc., come contro.
3.50 %	201036	70 —	Tortorella *Filomena* di Benedetto, nubile, domic. a Lagonegro (Potenza).	Tortorella *Teresa-Maria-Filomena* di Benedetto, nubile, domic. come contro.
»	283444	168 —	Tortorella *Maria-Filomena* di Benedetto, moglie di Ferrara Giuseppe, domic. a Lagonegro (Potenza).	Tortorella *Teresa-Maria-Filomena* di Benedetto, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	218728	230 —	Martinelli *Riccardo* di Battista, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Como.	Martinelli *Rinaldo* di Battista, minore ecc. come contro.
»	79961	355 —	Arnaldi *Carmelia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Del Pino Filomena ved. Arnaldi, domic. a Castellaro (Porto Maurizio).	Arnaldi *Carmelina* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	95668	25 —	Arnaldi *Cornelia* fu Luigi, minore ecc. come la precedente.	
»	227309	250 —	Gennuso *Maria* fu *Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Calvino Pietra di Giuseppe, vedova di Gennuso *Angelo*, domic. a Galascibetta (Caltanissetta).	Gennuso *Gaetana-Maria* fu *Gabriele-Angelo*, minore sotto la patria potestà della madre Calvino Pietra di Giuseppe, vedova di Gennuso *Gabriele-Angelo* ecc. come contro.
»	315391	975 —	Ferraris Iolanda fu Achille, moglie legalmente separata di Turolo Iacopo, domic. a Mombercelli d'Asti (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Zandrino Rosa fu Teodoro, vedova di Ferraris *Annibale*, domic. come sopra.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Zandrino Rosa fu Teodoro, vedova di Ferraris *Giuseppe-Annibale*, dom. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	235276	2,045 —	Palazzo *Antonina-Annina* fu Gesualdo, moglie di Grifeo Giuseppe, domic. a Caltagirone (Catania), vincolata.	Palazzo *Annina* fu Gesualdo, moglie di Grifeo Giuseppe, domic. come contro, vincolata.
»	95533	3,155 —	Mazzola Maria, *Aurelio*, Ippolito, Oreste ed Amabile, minori sotto la patria potestà della madre Gimmelli Giovanna fu Giovanni, vedova di Mazzola Amabile, domic. a Pisa; con usufrutto alla suddetta Gimmelli.	Mazzola Maria, *Aurelia* ecc. come contro.
Buoni Tesoro quinquennali 10ª emissione Buono Tesoro settennale 1ª serie	484 624 977	Cap. 1,000 — » 1,000 — » 32,000 —	Camici *Rossana* fu Dino, minore sotto la patria potestà della madre Pacchiani Vittoria vedova Camici.	Camici *Ersilia* fu Dino, minore ecc. come contro.
Buoni Tesoro novennali 2ª serie	402 403	» 42,000 — » 50,000 —	Camici *Rossana-Ersilia* fu Dino, minore emancipata sotto la curatela del marito Trerotoli Giuseppe, vincolata.	Camici *Ersilia* fu Dino, minore emancipata ecc. come contro, vincolata.
Buono Tesoro triennale 13ª emissione	222	» 1,500 —	Tirloni *Giuditta* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Aiolfi Carolina fu Francesco, vedova Tirloni.	Tirloni *Rosa* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	132831	150 —	Carrozzo *Maria-Grazia* fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Raona Immacolata fu Cosimo, domic. in Andrano (Lecce).	Carrozzo *Grazia-Adriana* fu Giacomo, minore ecc. come contro.
3.50 %	370010	52.50	Boro *Aurelia* fu Antonio, moglie di Botto *Erasmo-Michele* fu Giovanni Battista, domic. a Caregli di Borzonasca (Genova).	Boro *Maria-Aurelia* fu Antonio, moglie di Botto *Michele-Emilio-Erasmo* fu Giovanni Battista, domic. come contro.
Cons. 5 %	227649	15 —	Lamanna *Floro* fu *Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Gigante Angela di Florindo, vedova Lamanna, domic. a Taranto (Lecce).	Lamanna *Florindo o Floro* fu *Stanislao*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 13 giugno 1926, il signor dott. Cesare Badiali, notaio residente ed esercente in Bologna, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 13 giugno 1926, il signor grand'uff. avv. Alessandro Paganini, notaio residente a Milano, ed esercente in Tradate, è stato accreditato presso l'Intendenza di finanza di Milano per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 133

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 17 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	79 87	Belgio	81 12
Londra	134 475	Olanda	11 12
Svizzera	535 —	Pesos oro (argentino)	25 58
Spagna	445 62	Pesos carta (argent.)	11 25
Berlino	6 59	New-York	27 662
Vienna	3 912	Belgrado	49 —
Praga	82 —	Budapest	0 0389
Romania	12 —	Russia (cervonetz)	141 95
Dollaro canadese	27 68	Norvegia	6 20
Albania	5 31	Oro	533 75

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1926)	69 70
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 —
	5.00 % netto	93 35
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	68 825

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli al posto di direttore del Regio osservatorio astronomico di Teramo (Collurania).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160;
Visti gli articoli 21 e 43 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Decreta:

E' aperto il concorso per titoli all'ufficio di direttore del Regio osservatorio astronomico di Teramo (Collurania), grado 6°, gruppo A, con lo stipendio di L. 17,800 annue oltre L. 5300 di supplemento di servizio attivo.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 3 entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredandola dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato comprovante che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuta la sua residenza nell'ultimo triennio;

5° certificato medico da cui risulti che il concorrente abbia sana e robusta costituzione fisica e sia esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

6° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 da eseguirsi in un ufficio del registro;

7° una esposizione, in carta libera, in cinque esemplari, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

8° un elenco in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano con indicazione dei pacchi che si spediscono;

9° titoli e pubblicazioni, queste ultime in cinque copie. Sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella del presente decreto.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

E' esclusa ai concorrenti la facoltà di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che ricoprono un ufficio di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, semprechè risulti con documenti che essi, alla data di questo decreto, si trovano in attività di servizio.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà risultare esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni.

Sono ammessi soltanto i lavori pubblicati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la materia attinente all'ufficio messo a concorso.

Oltre le pubblicazioni possono essere presentate tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Le domande, pubblicazioni e documenti dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) entro il termine fissato dal presente decreto.

Le domande che risultassero incomplete allo scadere del termine suddetto saranno respinte.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate in piego separato e sui pacchi o cassette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il cognome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione di cinque membri, nominata ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3160.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

L'assunzione all'ufficio messo a concorso sarà subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate le norme di cui al penultimo comma, parte seconda, dell'art. 28 del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 14 giugno 1926.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.